

Pubblicato il 06/12/2021

N. 07801/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04495/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4495 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo, Giuseppe Corvino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.O. San Pio - Rummo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Porcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a. Della delibera 360 dell'8.06.2018 dell'A.O. San Pio, con la quale veniva indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia ai sensi dell'art. 3 e ss. del DPR 10.12.1997 n. 484, d.lgs. vo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e dell'art 15, c.7-bis, del D. Lgs n. 502/1992 introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 189/2012, pubblicato nel Burc della Regione Campania n.48 del 16.07.2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 24.08.2018;

- b. della deliberazione n. 550 del 25.10.2019 dell'A.O. San Pio, scaturita a seguito della nota prot. 22045 del 25.09.2019, con la quale si procedeva alla riapertura dei termini dell'Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura dell'U.O.C di Ortopedia e Traumatologia indetto con delibera n. 360 dell'8/06/2018. Il testo del suddetto avviso è stato ripubblicato nel BURC n. 72 del 02.12.2019;
- c. della nota prot. 22045 del 25.09.2019 dell'A.O. di riapertura dei termini;
- d. della delibera 438 del 29.06.2020 di nomina della commissione giudicatrice e allo stesso tempo si procedeva all'ammissione dei 18 candidati;
- e. della delibera n. 560 del 13.10.2021 con la quale si procedeva alla rettifica della nomina della Commissione a seguito di rinuncia di componenti della commissione;
- f. della nota prot. 22379 del 14.10.2021 di convocazione per l'espletamento del colloquio del giorno 17.11.2021 presso la AO San Pio;
- g. di ogni atto precedente e consequenziale in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.O. San Pio - Rummo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente, con il ricorso all'esame, contesta il procedimento seguito dall'Amministrazione resistente ai fini del conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa della U.O.C. di Ortopedia

e Traumatologia indetto dall'A.O. S. Pio - "G. Rummo" di Benevento, di cui alla determinazione n. 360 del 2018 (avviso pubblico) e successiva n. 550 del 2019 (di riapertura dei termini), in particolare sostenendo l'illegittimità degli ultimi atti impugnati (delibera n. 560 del 13.10.2021 e successiva nota n. 22379 del 14.10.2021) in forza dei quali, invece di procedere a nuova riapertura dei termini per consentire a coloro che, come il ricorrente, avessero nelle more maturato i requisiti di partecipazione ("anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente unitamente al possesso di specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a **concorso**"), erano stati convocati i concorrenti per l'espletamento del colloquio per il giorno 17.11.2021.

Al riguardo ha dedotto violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione) – violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità – violazione e falsa applicazione del principio della massima partecipazione – eccesso di potere – sviamento, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – violazione del principio della massima partecipazione – illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti impugnati – eccesso di potere – sviamento, e spiegato istanza cautelare monocratica, respinta con decreto n. 1870/2021 ("Considerato che l'interesse strumentale alla riapertura dei termini della selezione in epigrafe, come fatto valere dal ricorrente e comunque finora giammai sollecitato all'Amministrazione, non sembra idoneo a radicare i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione dell'invocata tutela cautelare monocratica, anche in comparazione con l'interesse pubblico alla celere definizione dell'annosa procedura, oramai pervenuta alla fase dei colloqui"), e collegiale.

Resiste l'azienda sanitaria.

Le parti hanno depositato memorie e repliche.

All'udienza del 30 novembre 2021, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a..

2.- Prescindendo dalla questione di ammissibilità del ricorso, non notificato ad alcun controinteressato (tali dovendosi considerare i concorrenti convocati per il colloquio nei cui confronti, per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, si determinerebbe l'effetto lesivo dell'ampliamento della platea dei concorrenti, come auspicata dal ricorrente, che costituisce un evidente controinteresse rispetto a quello, pretensivo, azionato), lo stesso è infondato.

Il ricorrente assume, invero, che l'Amministrazione avrebbe dovuto riaprire i termini per la partecipazione alla procedura, risalente al 2018 e tuttora non conclusa (per effetto di diverse vicende riguardanti la commissione, più volte modificata nella sua composizione), invece che dare finalmente seguito alla stessa con la convocazione dei concorrenti ammessi (che a suo tempo ebbero a presentare domanda di partecipazione anche per effetto di una prima riapertura dei termini risalente al 2019); ed anzi proprio la pregressa prima riapertura rafforzerebbe la tesi di parte ricorrente, avendo la stessa Amministrazione ammesso, a suo tempo, di ritenere necessario l'ampliamento della platea dei concorrenti.

Osserva il Collegio che il principio di continuità inerente al procedimento amministrativo costituisce di norma la regola e impone che, iniziata una procedura, la stessa venga portata fino alla sua naturale conclusione nei tempi più solleciti.

La "riapertura dei termini" costituisce, invece, una evidente deroga al principio di continuità, determinando la retrocessione del procedimento, e richiede una puntuale motivazione da parte dell'Amministrazione che conduce la procedura e che ha l'obbligo di tenere in conto l'interesse pubblico alla sua sollecita e lineare conclusione (pregiudicato ex se dalla riapertura dei termini), di verificare l'effettiva utilità dell'eventuale "ampliamento della platea dei possibili concorrenti" (che è un'evenienza evidentemente sempre possibile ove venga continuamente spostato in avanti il termine per la presentazione

delle domande), ma anche, per contro, di considerare le legittime aspettative di chi, a suo tempo, ebbe a presentare domanda di partecipazione e confida, pertanto, nella conclusione della procedura per come essa è stata instaurata e nei confronti dei partecipanti che a suo tempo manifestarono interesse alla stessa e che, soprattutto, possedevano i requisiti di partecipazione alla data di scadenza del bando o avviso di selezione.

Quanto alle ragioni che possano giustificare la possibile riapertura dei termini, la giurisprudenza ha considerato essenzialmente la “modifica sostanziale di una procedura concorsuale” (per effetto della diversa individuazione dei requisiti di partecipazione, anche indotto da modifiche normative sopravvenute).

A tali condizioni il Supremo Consesso Amministrativo ha ammesso la riapertura dei termini argomentando che “costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande” e chiarendo che “in tal caso, in ragione della nuova modalità di tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati “migliori”, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando, successivamente ampliati”.

A contrario, ove non sia rinnovata “sostanzialmente” la modalità di selezione, risultando nello specifico invariati i requisiti richiesti ai partecipanti e dunque invariata, sotto il profilo oggettivo, l’esigenza di provvista, non sussiste alcun obbligo “per l’amministrazione procedente di riaprire i termini al fine di consentire la partecipazione a chi, non disponendo a suo tempo dei requisiti necessari alla partecipazione, li avesse medio tempore conseguiti” (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 4731/2017).

Consentire invece la partecipazione di chi abbia, nelle more della procedura, maturato i requisiti che alla data di scadenza del bando non possedeva equivarrebbe di fatto a bandire una selezione nuova, rispetto a quella originariamente intrapresa, sostanzialmente “abbandonata”, imponendosi, proprio in ragione di un tale effetto, un onere di motivazione rafforzato che dia conto, inter alia, dell’inidoneità della risalente procedura a soddisfare le persistenti (e rinnovate) esigenze dell’Azienda, tenuto conto che è del tutto ovvio che il mero passare del tempo comporti naturalmente l’emergere di nuovi potenziali aspiranti senza che l’Amministrazione debba necessariamente includerli in una selezione pendente e che per forza di cose non potrebbero che far parte di una potenziale nuova “coorte” rispetto ai partecipanti alla pregressa selezione da cui attingere in caso di nuove esigenze di provvista.

Va dunque respinta la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il passaggio del tempo e le more del procedimento costituirebbero valida motivazione per un continuo aggiornamento della platea dei concorrenti che, a mano a mano, maturassero i requisiti, che devono invece saldamente ancorarsi, sotto il profilo temporale, alla data di scadenza del bando.

Né possono farsi valere, a sostegno della prospettazione di parte ricorrente, la precedente riapertura dei termini, questa motivata essenzialmente sull’esiguo numero dei partecipanti e dunque sull’effettiva necessità di disporre di una più ampia scelta (non più sostenibile ad oggi, per la selezione in questione, tenuto conto del numero delle domande presenti) né la risalenza della procedura selettiva, che indurrebbe, piuttosto che alla auspicata nuova “riapertura” (in una sorta di potenzialmente infinita corsa in avanti alla ricerca dei nuovi candidati), alla velocizzazione della sua conclusione, sul presupposto della persistente necessità di provvista.

Il ricorso va pertanto respinto.

3.- La peculiarità della controversia consiglia l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, restando irripetibile il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.